

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 11 ottobre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Federico Romagnoli, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

1. APPELLO N. 157 DELLA SOCIETA' G.S. SILIQUA CALCIO CONTRO LA SOCIETA' A.C. ARSENAL 2000 CAGLIARI AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE PUBBLICATA NEL C.U. N. 10/E DEL 17 MAGGIO 2012 IN ORDINE AL CALCIATORE MASULA RICCARDO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della società G.S. SILIQUA CALCIO e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO N. 175 DELLA SOCIETA' A.S.D. ASTREA CONTRO LA SOCIETA' U.S. ANCONA 1905 AL FINE DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO "CASAL DEL MARMO" IN OCCASIONE DELLA GARA ANCONA - CITTA' DI MARINO DEL 06 APRILE 2011, FINALE COPPA ITALIA DILETTANTI.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie parzialmente il reclamo della società A.S.D. ASTREA e, per l'effetto, dichiara la società U.S. ANCONA 1905 tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 2.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

3. APPELLO N.178 DELLA SOCIETA' A.S.D. FEMMINILE CAGLIARI CONTRO LA CALCIATRICE CUCCU CLAUDIA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N.188 DEL 09 MAGGIO 2102.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società A.S.D. FEMMINILE CAGLIARI e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

4. APPELLO N.179 DELLA SOCIETA' A.S.D. FEMMINILE CAGLIARI CONTRO LA CALCIATRICE BALESTRI LUCIA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N.188 DEL 09 MAGGIO 2102.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società A.S.D. FEMMINILE CAGLIARI e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

5. APPELLO N. 3 DELLA SOCIETA' S.S. SANT'ANTONIO ABATE CONTRO IL CALCIATORE PAOLIELLO SALVATORE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N.232 DEL 28 GIUGNO 2012.

Ordinanza.

6. APPELLO N. 4 DELLA SOCIETA' S.S. SANT'ANTONIO ABATE CONTRO IL CALCIATORE GIGLIO CLEMENTE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N.232 DEL 28 GIUGNO 2012.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società S.S. SANT'ANTONIO ABATE e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO N. 5 DELLA SOCIETA' A.S.D. VILLANOVA CALCIO CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. VILLA ADRIANA AVVERSO LE DELIBERE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE PUBBLICATE NEL C.U. N. 12/E DEL 26 GIUGNO 2012 IN ORDINE A VARI CALCIATORI.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

8. APPELLO N. 11 DELLA CALCIATRICE VITALE FRANCESCA CONTRO LA SOCIETA' A.C.F.D. MILAN AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 32 DEL 27 LUGLIO 2012.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della calciatrice Vitale Francesca e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D., dichiara la società A.C.F.D. MILAN tenuta a corrispondere ad essa appellante il complessivo importo di euro 8.600,00 oltre interessi legali dal 28.05.2012 sino al soddisfo.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

9. RECLAMO N. 12 DELLA SOCIETA' POL. BUDONI CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. SORA AL FINE DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO IN OCCASIONE DELLA GARA DI SERIE D - GIRONE G - BUDONI - SORA DEL 06 MAGGIO 2012.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società POL. BUDONI e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. SORA tenuta a corrispondere ad essa appellante il complessivo importo di euro 895,40 iva compresa.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 12 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete